

Versione postata da Niele il 21.12.01

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. n. 120 del 28.12.2001

**REGOLAMENTO
PER LA
DEFINIZIONE
DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

**Approvato con
Delibera
CC n. 120 del**

del 28 DIC. 2001

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

- 1 - Il presente regolamento disciplina la rilevazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, sulla base della situazione reddituale e patrimoniale propria di un soggetto e di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 comma 4) del Dlgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, quando sono richieste prestazioni socio-assistenziali agevolate all'Amministrazione comunale.
- 2 - Il calcolo dell'indicatore ISE e ISEE, secondo la procedura prevista, è effettuato dall'I.N.P.S., sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica allo stesso trasmessi dagli enti riceventi.
- 3 - L'indicatore ISE e ISEE da assumere quale limite per l'erogazione di prestazioni agevolate, viene stabilito dall'Amministrazione comunale nella deliberazione annuale di determinazione delle misure tariffarie di ciascun servizio.

Art. 2 (Definizione di nucleo familiare)

- 1 - Ai fini della valutazione della situazione economica, ogni persona può appartenere a un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da dichiarare è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
 - 2 - Fanno parte del nucleo familiare tutti i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto di seguito stabilito.
 - 3 - i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
-

b) *se non fa parte della famiglia anagrafica di alcune di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di piu' persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art.441 del codice civile*

4 - *i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico*

5 - *I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:*

- a) *quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'art.126 del codice civile;*
- b) *quando la diversa residenza e' consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;*
- c) *quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'art.333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
- d) *quando si e' verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- e) *quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.*

6 - *il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a se' stante*

7 - *il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.*

8 - *Per particolari prestazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni, con la deliberazione annuale di determinazione delle misure tariffarie per i diversi servizi in relazione alla rilevanza degli stessi sui soggetti beneficiari, puo' essere assunta come unita di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.*

Art. 3
(Indicatore della situazione economica equivalente)

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, indicato nell'articolo 4, e l'indicatore della situazione patrimoniale, indicato nell'articolo 5 del presente regolamento, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, di cui alla tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, come riportata al successivo art. 6.

Art. 4
(Definizione situazione reddituale)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito imponibile fiscale complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. *Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relativa ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli, ai sensi del D. Lgs n.109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva*

b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 7 del presente regolamento:

a) Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla presentazione della

dichiarazione sostitutiva citata;

- b) Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) Partecipazioni azionarie in società *italiane ed estere* quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) Partecipazioni azionarie in società *non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie*, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; *ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato*; sono esclusi i contratti di assicurazione mista *sulla vita* per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari *diversi*, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4 - Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6 del Dlgs 109/1998, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare (approssimato per difetto al milione di lire, e dal 2002 a 500 Euro) è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di £. 10.000.000= (€ 5164,56) *a condizione che il contratto sia regolarmente registrato*. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli *estremi della registrazione del contratto di locazione e l'ammontare del canone*. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione e' registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei criteri di cui al presente comma, risultano risiedere in piu' abitazioni per le quali il contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo la detrazione si applica per detta quota.

Art. 5
(Detrazione della situazione patrimoniale)

1 - L'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'articolo 4, è integrato con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 7, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato di *ciascun fabbricato o terreno*, si detrae, *fino a concorrenza*, l'ammontare dell'*eventuale* debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito nel limite di £. 100.000.000= (€ 51645,68). *Ai fini della applicazione della detrazione del presente comma:*
 - l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
 - se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei criteri di cui all' art. 2, risultano risiedere in piu' abitazioni la cui proprietà e' di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
 - se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
- b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 commi 2, 3 e 4).

2 - I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) *del comma 1)* rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3 - Dal valore del patrimonio mobiliare, come sopra determinato, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £. 30.000.000= (€ 15493,70). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito *figurativo di all'art. 4, comma 1) lettera d)*.

4 - L'importo dei valori patrimoniali stabiliti con le modalità di cui sopra concorrono alla definizione dell'indicatore della situazione economica (ISE) nella misura del 20% (venti per cento) degli stessi.

5 - l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al comma precedente, e il parametro desumibile dalla scala di equivalenza riportata nel successivo articolo 6.

Art. 6
(Scala di equivalenza)

1 - TABELLA

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui al l'art. 3, comma 3, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

2 - Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di 0,5 prevista nella Tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 109/1998 sopra riportata, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

3 - Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella Tabella 2 di cui sopra, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa, ai sensi rispettivamente, degli articoli 46, comma 1), 47, comma 1, lettera a), g) e l), 49, commi 1 e 2 lettera a) e c), e 51 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. *La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.*

Art. 7
(Dichiarazione sostitutiva unica)

1 - La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

2 - *Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'art. 4, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'art. 5 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito, gestione.*

3 - La suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa sull'apposito modello approvato con D.P.C.M. 18 maggio 2001 e con le modalità dallo stesso stabilite.

4 - La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'art. 2, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. *Effettuata l'attestazione della presentazione, il Comune che riceve la dichiarazione sostitutiva unica, trasmette entro i successivi dieci giorni i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'INPS. L'INPS, ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo la procedura prevista dal DPCM 18 maggio 2001 e rende disponibile detti indicatori al Comune, nonché al dichiarante.*

5 - *E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Resta fermo da parte dell'Ente la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni per le prestazioni erogate.*

6 - *nella dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.*

Art. 8
(Controlli)

1 - Al fine di verificare la veridicità della situazione familiare dichiarata il Comune può effettuare un controllo anche confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze con il quale può essere stipulata apposita convenzione.

2 - Nell'ambito dei suddetti controlli in caso di omessa o infedele dichiarazione il Comune attiverà i provvedimenti di competenza anche ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

Art. 9

(Rilascio attestazione provvisoria e certificazione definitiva)

1 - L'Ufficio comunale competente alla ricezione, provvederà a rilasciare l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento, previa verifica della completezza e della correttezza formale dei dati dichiarati.

2 - Nei dieci giorni successivi l'ente ricevente trasmette al sistema informativo dell'INPS i dati relativi alla dichiarazione unica ai sensi dell'art. 4 comma 3) del Dlgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, il quale procederà alla determinazione dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e renderà disponibile detti indicatori al Comune, nonché al dichiarante.

3- *Il Comune assicura l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, anche attraverso i propri uffici ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241*

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati ogni norma contrastante con le presenti disposizioni relativamente all'accesso alle prestazioni agevolate riconosciute da questo Comune.

2 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel D.lgs 109/98 così come modificato dal D. Lgs 3 maggio 2000 n.130; del DPCM 7 maggio 1999, n.221 così come modificato dal DPCM 4 aprile 2001 n.242; del D.P.C.M. 18.5.2001.